



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

Ordinanza n° 92 del 29/06/2020

OGGETTO: SPECIFICAZIONE, MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N. 85 DEL 13/05/2020 AVENTE AD OGGETTO "EMERGENZA COVID-19. FASE 2. ADOZIONE DI MISURE STRAORDINARIE VOLTE A FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE EMERGENZIALE E FAVORIRE LA RIPRESA DEL TESSUTO CITTADINO ANCHE CON RIFERIMENTO AL PACCHETTO DI MISURE DENOMINATO "OPEN PONTEDERA". ESENZIONE PAGAMENTO COSAP IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO BONUS FACCIATE

SINDACO

Richiamati:

- richiamata la propria ordinanza n. 85 del 13/05/2020 avente ad oggetto "*Emergenza covid-19. Fase 2. Adozione di misure straordinarie volte a fronteggiare la situazione emergenziale e favorire la ripresa del tessuto cittadino anche con riferimento al pacchetto di misure denominato OPEN PONTEDERA*"

Richiamate e rinnovate:

- tutte le considerazioni ed i presupposti di fatto, giuridici ed amministrativi richiamati dall'ordinanza n. 85 del 13/05/2020;

Considerato in particolare che:

- nella previsione nel pacchetto di misure "OPEN PONTEDERA" dirimenti, indifferibili ed urgenti risultavano essere, in tema di azioni riguardanti l'occupazione di suolo pubblico, le misure ed i criteri di cui all'allegato A connesse al procedimento concessorio tra le quali in particolare, all'ultimo capoverso dell'allegato A:
- l'esenzione del pagamento della Cosap in relazione ai lavori che beneficiano del "Bonus facciate" previsto dalla Legge di Bilancio 2020
- nell'applicazione di tale misura risulta necessario ed opportuno specificare ed integrare il perimetro esatto della fattispecie per consentirne il pieno dispiegarsi dell'efficacia secondo le intenzioni e le finalità per cui è stato predisposto;
- **per tali ragioni occorre modificare la formulazione della misura contenuta nel penultimo capoverso dell'allegato A che così disponeva: "relativamente alle occupazioni suolo pubblico temporanee come disciplinate dall'art. 21 del Regolamento Cosap, limitatamente ai lavori di manutenzione straordinaria di facciate, con beneficio del "Bonus facciate" previsto dalla Legge di Bilancio 2020, viene riconosciuta l'esenzione del**

pagamento della Cosap" con la seguente dicitura: "relativamente alle occupazioni suolo pubblico temporanee come disciplinate dall'art. 21 del Regolamento Cosap viene riconosciuta l'esenzione del pagamento della Cosap in relazione ai lavori che beneficiano del "Bonus facciate" previsto dalla Legge di Bilancio 2020. L'esenzione si applica a tutti i lavori effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) come di seguito elencato a mero titolo esemplificativo:

- *interventi di il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;*
- *il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;*
- *i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata."*

Visti:

- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

ORDINA

- **la modifica dell'allegato A, penultimo capoverso, della propria precedente ordinanza n. 85 del 13/05/2020** che così disponeva: *"relativamente alle occupazioni suolo pubblico temporanee come disciplinate dall'art. 21 del Regolamento Cosap, limitatamente ai lavori di manutenzione straordinaria di facciate, con beneficio del "Bonus facciate" previsto dalla Legge di Bilancio 2020, viene riconosciuta l'esenzione del pagamento della Cosap"*
- **così come segue:**
- *"relativamente alle occupazioni suolo pubblico temporanee come disciplinate dall'art. 21 del Regolamento Cosap viene riconosciuta l'esenzione del pagamento della Cosap in relazione ai lavori che beneficiano del "Bonus facciate" previsto dalla Legge di Bilancio 2020. L'esenzione si applica a tutti i lavori effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) come di seguito elencato a mero titolo esemplificativo:*
- *interventi di il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell'edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;*
- *il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;*
- *i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata."*

DISPONE AL RIGUARDO

- che gli uffici comunali competenti istruiscano e processino le domande di occupazione temporanea di suolo pubblico per i lavori alle facciate degli edifici secondo le disposizioni sopra richiamate pur nelle more del recepimento delle medesime all'interno di ogni altro compendio deliberativo e regolamentare comunale;

AVVERTE

- La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio on line ed è immediatamente esecutiva
- Le disposizioni contenute nella presente ordinanza restano in vigore fino al 6/01/21 ed in quanto non contrastanti con diverse disposizioni emanate da fonti giuridicamente ed amministrativamente sovraordinate di carattere nazionale e regionale
- Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato ai sensi di legge.
- La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo ed agli uffici comunali competenti per materia
- Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto della provincia di Pisa, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Sindaco
Franconi Matteo / ArubaPEC S.p.A.